

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

LXXXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GARLATO

INDICE	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente acquedotti siciliani (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>). (3355)	835
PRESIDENTE	835, 836
GUERRIERI EMANUELE, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	836
DI NARDO	836
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Fissazione di un nuovo termine in sostituzione di quello previsto dall'articolo 8 della legge 31 luglio 1954, n. 626; per l'attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività, e norme integrative. (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>). (3372)	837
PRESIDENTE	837, 838
DE BIAGI, <i>Relatore</i>	837, 838
GERACI	838
POLANO	838
PACATI	838
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Senatori DE LUCA ANGELO ed altri: Disposizioni per agevolare la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra. (<i>Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato</i>). (3373)	838

	PAG.
PRESIDENTE	838, 840
CERVONE, <i>Relatore</i>	838
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	842

La seduta comincia alle 9,45.

SANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente acquedotti siciliani. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (3355).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente acquedotti siciliani ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, la discussione di questo disegno di legge, iniziata nella seduta del 14 corrente mese, è stata rinviata in attesa dell'esposizione, da parte del Governo, del programma dei lavori che saranno finanziati con gli stanziamenti previsti dal provvedimento.

Il rappresentante del Governo è, oggi, in grado di fare alla Commissione tale esposizione.

GUERRIERI EMANUELE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il programma si riferisce ai lavori da eseguire nei comuni, i cui acquedotti sono passati, o debbono passare, all'Ente acquedotti siciliani. E precisamente:

in 11 comuni, con una popolazione complessiva di 91.230 abitanti, per i quali il passaggio di gestione è stato già perfezionato, con una spesa a carico dell'Ente acquedotti siciliani di 529 milioni. I comuni sono: Calascibetta, Racalmuto, Castel di Judica, Avola, Ramacca, Montallegro, Marianopoli, Butera, Erice, Paparella, S. Vito;

in 3 comuni, con una popolazione globale di 12.079 abitanti, con i quali è in corso di studio la convenzione per il passaggio di gestione, con una spesa a carico dell'Ente acquedotti di lire 127 milioni. I comuni sono: Furnari, S. Cono, Buseto;

in 9 comuni, con una popolazione complessiva di 83.213 abitanti, che hanno già aderito al passaggio di gestione, con una spesa a carico dell'Ente acquedotti di 240 milioni. I comuni sono: Calamonaci, Valledolmo, Salemi, Grotte, Cesarò, S. Teodoro, Villafrate, Cefalà Diana, Bolognetta;

in 17 comuni, con una popolazione di 210.634 abitanti, che hanno in corso la deliberazione per il passaggio di gestione, con una spesa a carico dell'Ente acquedotti di lire 926 milioni. I comuni sono: Alcamo, Castellammare, Aidone, Menfi, Licata, Centuripe, Catenanova, Maletto, Ragalbuto, Gangi, Tripi, S. Biagio Platani, Assoro, Aci Castello, Sperlinga, Calatafimi, Camporeale,

in 21 comuni, con una popolazione di 246.398 abitanti, nei confronti dei quali si sta predisponendo il piano finanziario per il passaggio di gestione, con una spesa a carico dell'Ente gestore di 1.178 milioni. I comuni sono: Ragusa, Milazzo, Mistretta, Caltavuturo, Pohzzi, S. Lucia Mela, Pace De Mela, Tortorici, Galati Mamertino, Capo d'Orlando, Ficarra, Sinagra, S. Salvatore Fitalia, Capri Leone, Mirto, S. Marco d'Alunzio, Piraiano, Castell'Umberto, Caltanissetta, S. Cataldo, Acquaviva.

Questo è il programma predisposto dall'Ente e approvato dal Ministero dei lavori pubblici. Esso comporta una spesa complessiva di 3 miliardi, di cui un miliardo e 500 milioni a carico dello Stato e un miliardo e 500 milioni da reperire mediante mutui, in base alla legge istitutiva dell'Ente.

DI NARDO. Da quanto ci è stato detto dal Sottosegretario, risulta che per molti comuni

non sono state ancora perfezionate le pratiche per il passaggio della gestione. Io mi domando, allora, in base a quali elementi si è potuto stabilire la spesa necessaria per l'ammodernamento e l'ampliamento degli acquedotti di questi comuni.

GUERRIERI EMANUELE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi pare che non vi sia nulla di anormale in ciò. Le distinzioni che io ho fatto nell'elencare i comuni, hanno avuto semplicemente lo scopo di precisare la diversa situazione dei vari comuni nei confronti dell'Ente acquedotti siciliani.

PRESIDENTE. Ho l'impressione che la preoccupazione del collega Di Nardo sia un'altra: egli teme, se bene ho compreso, che qualcuno di quei comuni possa non completare in tempo la pratica per il passaggio di gestione...

DI NARDO. È proprio questa la mia preoccupazione. Se un comune non approverà in tempo la deliberazione per il passaggio di gestione, rimarrà escluso dal finanziamento?

GUERRIERI EMANUELE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Questa ipotesi non può verificarsi, perché il finanziamento riflette le opere di cui ho fornito l'elenco e non può essere devoluto a favore di altre opere.

DI NARDO. Prendo atto delle assicurazioni del Sottosegretario.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire un miliardo e 500 milioni da assegnare all'Ente acquedotti siciliani e da erogarsi in tre rate uguali negli esercizi 1957-58, 1958-59 e 1959-60, per provvedere, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, al finanziamento delle opere indicate alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 gennaio 1942, n. 24.

La relativa spesa sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni per ciascuno dei tre esercizi suddetti.

Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

(E approvato).

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1958

ART. 2.

All'onere di lire 500 milioni, da stanziare nell'esercizio 1957-58, si provvederà riducendo di pari importo il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Fissazione di un termine in sostituzione di quello previsto dall'articolo 8 della legge 31 luglio 1954, n. 626, per l'attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività, e norme integrative. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (3372).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Fissazione di un nuovo termine in sostituzione di quello previsto dall'articolo 8 della legge 31 luglio 1954, n. 626, per l'attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività, e norme integrative ».

Il Relatore, onorevole De Biagi, ha facoltà di svolgere la relazione.

DE BIAGI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge, già approvato dalla VII Commissione del Senato, si riferisce alla legge 31 luglio 1954 n. 626, con la quale venne determinato il modo di impiego della somma di lire 12.875 milioni (equivalente ad una quota di 22 milioni di dollari) assegnata al nostro Paese dagli U.S.A. e messa a disposizione sul Fondo-lire, allo scopo di attuare iniziative intese ad incrementare la produttività.

Fra le varie iniziative, fu prevista l'attuazione di un programma di costruzioni di nuclei rurali ed urbani di case a basso costo, programma comprendente anche studi sulla tecnica edilizia per una maggiore produttività.

A tale scopo, venne autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni; la quale, come la legge prescriveva, fu stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici ad integrazione dei fondi assegnati per la eliminazione delle abitazioni malsane, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640.

Tale somma — secondo l'articolo 8 della citata legge 626 del 1954 — avrebbe dovuto essere impegnata entro il 30 giugno 1955: altrimenti, sarebbe stata devoluta ad un « fondo » di rotazione, istituito con la stessa legge, per crediti a piccole e medie aziende con finalità produttivistiche.

Uno speciale comitato (comitato per la produttività edilizia), costituito ad iniziativa del Ministero dei lavori pubblici, elaborò un programma generale, che comprende la costruzione sperimentale di gruppi di abitazioni (previsti nelle province di Palermo, Salerno, Sassari e Vicenza) ed, inoltre, studi e ricerche di nuovi materiali e di nuove tecniche di progettazione ed esecuzione di lavori edilizi; il tutto inteso ad individuare i mezzi più opportuno per accrescere la produttività nella fabbricazione.

Il programma indicato risulta ormai a punto, ma deve essere ancora realizzato.

Benché, per il notevole tempo trascorso, non si possa elogiare per rapidità il Ministero, occorre, tuttavia, riconoscere che la complessità di un siffatto programma e degli studi preliminari che esso richiede, non potevano consentirne la definizione nel brevissimo termine stabilito.

Ecco perché con l'attuale disegno di legge si propone che venga fissato un nuovo sufficiente termine per l'impegno effettivo del fondo di lire 2.500 milioni: il 30 giugno 1958.

Anch'io mi sono chiesto perché il Ministero abbia tanto atteso per chiedere la proroga del termine, se riconosceva di non essere in grado di utilizzare la somma nel tempo stabilito ed ho saputo che ciò si deve ad una diversa interpretazione data dal Ministero dei lavori pubblici e da quello del tesoro al concetto di « impegno » della somma, contenuto nell'articolo 8 della legge istitutiva del fondo. Il Ministero dei lavori pubblici riteneva che l'impegno fosse stato assolto con la predeterminazione del programma di massima, mentre il Ministero del tesoro ritiene che l'impegno per essere valido deve essere effettivo, cioè fondato su progetti esecutivi.

Prendendo l'occasione di questo provvedimento di proroga, il disegno di legge, all'articolo 2, dispone che i progetti per uniformità di indirizzo siano approvati dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, e all'articolo 3, allo scopo di eliminare le notevoli difficoltà finanziarie incontrate per il finanziamento delle spese generali, stabilisce esplicitamente che tali spese sono

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1958

dovute nella percentuale massima dell'1 per cento.

Esprimendo parere pienamente favorevole a questo disegno di legge, mi onoro proporlo alla vostra approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GERACI. Vorrei sapere quali sono i programmi di attuazione e dove essi saranno attuati.

DE BIAGI, *Relatore*. Per rispondere a questa domanda richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla relazione che accompagna il disegno di legge. Già nel novembre scorso, il lavoro di impostazione dei progetti era in fase avanzata, talché ora si potrebbe già dare inizio alla costruzione dei primi gruppi sperimentali. Le località dove i progetti saranno attuati sono Palermo, Salerno, Sassari e Vicenza.

Si tratta di quartieri sperimentali, costruiti con criteri moderni, in maniera da utilizzare gli ultimi dettami della tecnica in fatto di costruzioni economiche e popolari.

POLANO. Potrei sapere che cosa è previsto per ognuna delle quattro località? Ogni quartiere sperimentale di quanti appartamenti sarà composto?

GUERRIERI EMANUELE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. A quanto mi risulta, si realizzeranno quattro progetti uguali: si tratta di progetti pilota. A me preme, ora, insistere, soprattutto, sulla particolare finalità di queste realizzazioni, che non è tanto quella di costruire delle case, quanto di dare un contributo allo sviluppo della produttività edilizia.

PACATI. È opportuno tener presente che questa legge, insieme con altre, quali quelle per l'edilizia sovvenzionata, per le case malsane ecc., concorre alla realizzazione dei noti quartieri coordinati, cioè, autentici villaggi aventi vita autonoma, in quanto forniti di negozi, servizi di assistenza, scuole ed ogni altro servizio pubblico. Non si tratta, perciò, di case destinate ad una determinata classe sociale come possono essere le costruzioni dell'I.N.A.-Case, ma si tratta di veri e propri quartieri residenziali. È evidente pure che essi avranno tutte caratteristiche omogenee, anche se con quelle differenze, fra città e città, suggerite dalla consuetudine.

PRESIDENTE. Questa legge è un esperimento e si sono scelte quattro zone diverse d'Italia, proprio, per poter controllare meglio i risultati dell'esperimento.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È fissato al 30 giugno 1958 il termine per l'impegno della somma di lire 2.500 milioni preveduta dall'articolo 5 della legge 31 luglio 1954, n. 626.

(È approvato).

ART. 2.

I progetti di qualsiasi importo delle costruzioni previste dalla presente legge sono approvati, in deroga alle disposizioni vigenti, dal Ministro per i lavori pubblici sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

(È approvato).

ART. 3.

Le spese generali per lo svolgimento delle attività di competenza del Ministero dei lavori pubblici per il coordinamento e per l'attuazione del programma non possono superare l'1 per cento della somma di lire 2.500 milioni.

(È approvato).

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori De Luca ed altri: Disposizioni per agevolare la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra. (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato). (3373).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori De Luca Angelo, Cerulli Irelli, Tirabassi, Elia, Tartufoli, Maghano Clemente, Gerini e Guglielmo: « Disposizioni per agevolare la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra ».

La proposta di legge è stata già approvata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 4 dicembre 1957.

Il Relatore, onorevole Cervone, ha facoltà di svolgere la relazione.

CERVONE, *Relatore* Onorevoli colleghi. È ben nota la gravità dei danni che la guerra ha apportato al nostro patrimonio edilizio, talché per complesse ragioni, nonostante i mezzi erogati, nonostante le numerose dispo-

sizioni di legge emanate, la ricostruzione edilizia ancora oggi è praticamente agli inizi nelle zone depresse, nei piccoli comuni, in quelli di montagna, nei quartieri popolari delle stesse grandi città. Io stesso già due anni or sono ho illustrato ampiamente tale situazione nella mia relazione che accompagnava il bilancio dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1955-56.

Ed, in effetti, nei sensi su menzionati la situazione della ricostruzione edilizia è ancora oggi molto grave, dalle statistiche risulta infatti che i vani ricostruiti, rispetto a quelli distrutti, non superano in dette zone il 20 per cento; riteniamo pertanto che ben hanno operato i senatori De Luca Angelo, Cerulli Irelli, Tirabassi, Elia, Tartufoli, Magliano, Clemente, Gerini e Guglielmo nel proporre al Senato della Repubblica il disegno di legge che oggi esaminiamo e che tende, appunto, ad eliminare le lacune della nostra legislazione nel settore della ricostruzione edilizia, con particolare riguardo ai comuni inferiori a 10 mila abitanti, ed a quelli che, pur avendo una popolazione superiore, hanno ricevuto danni dalla guerra per una percentuale superiore al 75 per cento dei vani abitabili.

In effetti, l'attuale legislazione nel settore summenzionato si concreta nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 10 aprile 1947, n. 261 e nella legge 25 giugno 1949, n. 409, entrambe sia pure parzialmente ancora in vigore, e soprattutto nella legge 27 dicembre 1953, n. 968, nella legge 31 luglio 1954, n. 607 e nella legge 28 marzo 1957, n. 222, nonché nella legge Camangi, recentemente approvata.

Con la legge n. 968, in effetti, venivano assorbite le precedenti disposizioni (261 e 409) inerenti le riparazioni e le ricostruzioni edilizie, pur apportando ad esse varie modifiche, in parte positive (per quanto riguarda un modesto aumento del contributo diretto in capitale, ecc.), ma in parte anche negative, soprattutto per lo spostamento di competenza dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero del tesoro, nonché per la imprecisa dizione del n. 2 dell'articolo 39, nel quale si dimentica di precisare che le semestralità corrisposte per le riparazioni erano già da prima comprensive di interesse.

Con la legge n. 607, poi, fu riportata, molto opportunamente, la competenza al Ministero dei lavori pubblici, nel mentre con la legge n. 222 si proroga il termine per la concessione ai sinistrati della autorizzazione ad iniziare i lavori al 30 giugno 1960.

Orbene, nella proposta di legge che andiamo ad esaminare i proponenti hanno tenuto presente, come sopra ricordato, le esigenze dei piccoli comuni e di quelli maggiormente sinistrati, nei quali appunto opera il contributo diretto in capitale, ed — occorre ricordare — non hanno chiesto allo Stato alcun onere finanziario, in quanto si sono riferiti all'articolo 56 della legge 968, con il quale « Il Ministero del tesoro stanzerà in appositi capitoli del bilancio del suo Ministero, per ogni esercizio finanziario, fino ad esaurimento degli impegni derivanti dalla presente legge, una somma non inferiore a lire 30 miliardi per il pagamento degli indennizzi e la corrispondenza delle rate di contributo ».

Condividiamo il parere dei proponenti, secondo il quale non sembra che le erogazioni inerenti gli indennizzi ed i contributi possano impegnare tale importo annuo, dato l'attuale ritmo delle liquidazioni, e ciò, senza aggiungere che parte degli impegni finanziari che la presente proposta di legge comporta si riducono, in effetti, a semplici anticipazioni del Tesoro nei riguardi della prima Giunta dell'U.N.R.R.A.-Casa (I Giunta del Comitato soccorso ai senza tetto).

Circa il merito dei singoli articoli, si ricorda che con l'articolo 1, l'importo della spesa massima, ammessa a contributo per ogni unità immobiliare, viene portata da lire 1 milione e 200 mila a lire 1 milione e 800 mila, talché, essendo il contributo dell'80 per cento di detta spesa, il sinistrato potrà percepire un massimo di lire 1.400.000 per ogni unità immobiliare.

Inoltre, con lo stesso articolo si chiarisce l'articolo 45 della legge n. 968, in base al quale il sinistrato proprietario di una sola unità immobiliare può ottenere il 100 per cento dell'importo ammesso a contributo, sino ad un massimo di lire 1.200.000. E noi condividiamo la necessità che tale beneficio non venga limitato al caso in cui l'unica unità immobiliare non abbia fatto parte di un immobile di maggior dimensione, così come oggi l'articolo stesso viene interpretato.

Infine, con lo stesso articolo viene esteso ai sinistrati, che possono usufruire degli articoli 43 e 45 della legge succitata, il beneficio previsto dall'articolo 50, soprattutto per invogliarli ad affidarsi alla I Giunta, essendo ciò a parere dei proponenti e mio, l'unico mezzo per affrontare e risolvere in modo organico i complessi problemi della ricostruzione.

Con l'articolo 2, poi, la I Giunta dell'U.N.R.R.A.-Casas viene autorizzata a provvedere al

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1958

finanziamento dei lavori, cosa questa a mio parere indispensabile, poiché pochi sono i sinistrati residenti nei piccoli comuni in grado di finanziare l'impresa di costruzione, in attesa del contributo statale.

Lo stesso articolo prevede anche la possibilità, per detti sinistrati, di ottenere dalla I Giunta un finanziamento integrativo del contributo statale ed a medio termine (4 anni per un importo massimo di lire 500 000 per ogni unità immobiliare).

In merito è opportuno sottolineare

1°) le condizioni di favore con le quali viene effettuato detto finanziamento, in quanto esso è restituibile alla I Giunta senza che i sinistrati debbano versare alla stessa alcun interesse;

2°) che, sommando il contributo diretto in capitale per ogni unità immobiliare (1 milione 400 mila) alla anticipazione che la I Giunta può effettuare, si giunge ad un importo massimo totale di lire 1.940.000, che, a mio parere, dovrebbero essere sufficienti a poter ricostruire nei piccoli comuni una unità immobiliare.

Il sottoscritto ritiene in merito di dover condividere le ragioni che hanno spinto i proponenti del disegno di legge in oggetto a ricorrere alla I Giunta per la soluzione dei problemi in esame. Sono infatti ben note a tutti sia le possibilità tecniche di tale ente, sia la sua decennale esperienza, sia lo spirito di dedizione con il quale tale ente ha affrontato ed affronta la sua attività.

In merito all'articolo 3, ritengo che esso possa essere considerato la chiave di volta di tutta la proposta di legge, in quanto, appunto, con i mezzi finanziari pervisti da tale articolo la I Giunta sarà in grado di affrontare la vasta azione di ricostruzione che con tale disegno di legge ad essa viene affidata; come si è poi accennato precedentemente, il fondo di rotazione previsto da tale articolo non costituisce un onere finanziario per lo Stato, in quanto viene prelevato dai fondi già previsti dall'articolo 56 della legge n. 968.

Con gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 poi il disegno di legge affronta un problema che spesso si è presentato nei comuni sinistrati, i quali abbiano adottato un piano di ricostruzione che prevede una zona di espansione urbanistica e, nel contempo, il divieto di ricostruire in date zone.

In tal caso avviene che lo Stato crea tutte le premesse indispensabili per la ricostruzione, ma questa, al contrario, non si concreta perché i proprietari dei ruoli edificatori rela-

tivi a detta zona di espansione, o non intendono vendere, o per vendere chiedono prezzi troppo alti, mentre i sinistrati raramente hanno le disponibilità finanziarie.

Tali articoli sono stati, comunque, ricalcati sugli articoli della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, con le modifiche risultanti dalle esperienze della applicazione di detta legge.

Noi speriamo, con tali articoli, di portare la ricostruzione in gran numero di comuni.

Infine, l'articolo 10 tende a consentire la ricostruzione di quegli immobili per i quali i proprietari non ebbero a presentare in tempo la opzione per il contributo, sempreché ovviamente la relativa denuncia dei danni sia stata presentata entro il termine stabilito dall'articolo 7 della legge 968. con tali disposizioni si potrà ricostruire un gran numero di immobili per i quali i proprietari non ebbero tempo di presentare la opzione.

Tutto quanto sopra considerato, ritengo di dover proporre agli onorevoli colleghi l'approvazione integrale del disegno di legge, in quanto idoneo a risolvere buona parte dei complessi problemi che ancora oggi ostano la ricostruzione dei comuni minori e di quelli maggiormente sinistrati, in quanto nella Repubblica democratica italiana non deve più consentire che, a distanza di tredici anni dalla fine della guerra, in numerosi comuni le macerie coprano ancora i ruderi di molti fabbricati, non deve, soprattutto consentire che a tanta distanza dalla fine della guerra molte famiglie sinistrate siano ancora senza tetto od in sistemazioni del tutto provvisorie.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Nuova base di contributo maggiorato per la ricostruzione di abitazioni.

L'importo di lire 1.200.000 per ogni unità immobiliare, previsto dal primo comma dell'articolo 43 e dal primo comma dell'articolo 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, viene portato a lire 1.800.000.

La maggiorazione di cui all'articolo 50 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è estesa ai contributi previsti dagli articoli 43 e 45.

(E approvato).

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1958

ART. 2.

Compiti della 1ª Giunta dell'U.N.R.R.A.-Casas.

Allo scopo di agevolare la ricostruzione dei fabbricati distrutti dalla guerra, la 1ª Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senza tetto — C.A.S.A.S. — è autorizzata a provvedere al finanziamento in corso d'opera dei lavori di ricostruzione che i sinistrati affidino ad essa 1ª Giunta conformemente a quanto previsto dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Per l'esecuzione di tali lavori la 1ª Giunta dell'U. N. R. R. A.-Casas può avvalersi degli Istituti autonomi per le case popolari.

La 1ª Giunta è inoltre autorizzata, limitatamente ai casi previsti dagli articoli 43 e 45 della legge succitata, ad anticipare ai sinistrati di guerra che affidano ad essa la ricostruzione dei loro fabbricati, la differenza fra la effettiva spesa per la ricostruzione e l'importo del contributo concesso dallo Stato, sino ad un massimo di lire 500.000 per ogni unità immobiliare.

Tali anticipazioni saranno rimborsate dagli interessati in rate trimestrali con gli interessi legali, nel periodo massimo di quattro anni, a partire dalla data dell'inizio dei lavori.

A garanzia delle somme anticipate, dei relativi accessori e di tutte le obbligazioni derivanti dal presente articolo, la 1ª Giunta U. N. R. R. A.-Casas è autorizzata ad iscrivere ipoteca sull'immobile ricostruito.

In caso di mancato pagamento alle scadenze, e decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, la 1ª Giunta U. N. R. R. A.-Casas è autorizzata a riscuotere in unica soluzione alla più prossima scadenza le somme anticipate mediante ruoli affidati agli esattori delle imposte, con l'obbligo del non riscosso per riscosso e con le norme, le procedure e i privilegi vigenti per l'esazione delle imposte dirette, anche per quanto riguarda i diritti degli esattori.

Entro il 31 luglio di ogni anno la 1ª Giunta sottopone all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici il programma di massima degli interventi previsti dal presente articolo, da formularsi, per ciascuna provincia, in relazione alle esigenze della ricostruzione.

(È approvato).

ART. 3.

Fondo di rotazione.

Per mettere in grado la 1ª Giunta del C. A. S. A. S. di provvedere a quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge, il

Ministro del tesoro viene autorizzato a versare ad essa un miliardo e mezzo per ciascuno degli esercizi finanziari 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1960-61.

Tale somma costituirà il fondo di rotazione per i fini di cui all'articolo precedente.

I relativi capitoli di spesa verranno imputati a carico di capitoli derivanti dall'articolo 56 — primo comma — della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Detto fondo verrà restituito al Tesoro in quattro rate annue consecutive di lire un miliardo e mezzo ciascuna a partire dall'esercizio finanziario 1962-63.

(È approvato).

ART. 4.

Facoltà di espropriare e rivendere le aree.

L'articolo 17 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, è sostituito dal seguente:

« Per i comuni sinistrati che abbiano l'obbligo di adottare il piano di ricostruzione, ed ove tale piano preveda sia il divieto totale o limitato a determinate zone di ricostruire in sito, sia una o più zone di espansione, di cui alla lettera d) dell'articolo 3 della presente legge, il Ministero dei lavori pubblici può, ove lo ritenga necessario per agevolare la ricostruzione, autorizzare le Amministrazioni comunali che ne facciano domanda, ad espropriare le aree destinate dal piano di costruzione a ricostruzione di edifici, in una o più delle zone di espansione succitate.

La domanda di autorizzazione deve essere corredata da un piano finanziario e da un elaborato comprendente i comparti edificatori ricadenti nella zona che si chiede di espropriare, nonché da una relazione che illustri le modalità con le quali il Comune intende procedere alla cessione di dette aree. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia fino al 31 dicembre 1960.

(È approvato).

ART. 5.

Precedenza nella cessione delle aree.

Nel procedere alla cessione delle aree, di cui all'articolo precedente, le Amministrazioni comunali sono autorizzate a dare la precedenza ai cittadini sinistrati che intendono ricostruire.

La ricostruzione dovrà essere iniziata entro il termine di due anni dalla notifica del decreto ministeriale, salvo proroga da concedersi da parte del Ministero dei lavori pub-

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1958

blici nei casi di comprovata impossibilità a ricostruire nel termine predetto.

Le Amministrazioni comunali sono altresì autorizzate a permutare le aree di cui sopra con quelle sulle quali, a norma del piano, la ricostruzione non può essere effettuata.

(È approvato).

ART. 6.

Occupazione di urgenza delle aree espropriande.

Il Prefetto, su richiesta del Comune che abbia ottenuto, ai sensi del precedente articolo 4, l'autorizzazione ad espropriare, ordina l'occupazione, in via d'urgenza, dei beni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Il decreto del Prefetto deve, a cura del Comune, essere notificato nella forma delle citazioni a ciascuno dei proprietari interessati. Per la procedura delle espropriazioni e per la determinazione della indennità spettante ai proprietari si applica l'articolo 9 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

(È approvato).

ART. 7.

Autorizzazione all'inizio delle opere.

Il competente Ufficio provinciale del genio civile è autorizzato a concedere l'autorizzazione all'inizio dei lavori di ricostruzione ai danneggiati che intendono ricostruire nella zona per la quale l'Amministrazione comunale abbia già ottenuto l'autorizzazione ad espropriare, sempreché sia già stato emesso il decreto del Prefetto per l'occupazione di urgenza delle aree stesse, e sempreché il Comune abbia già deliberato la cessione di tali aree a detti danneggiati.

(È approvato).

ART. 8.

Dichiarazione di ripristino.

In deroga all'articolo 7, quarto comma della legge 27 dicembre 1953, n. 968, i danneggiati di guerra, che intendono ricostruire o riparare gli immobili di abitazione di loro proprietà danneggiati dalla guerra, possono entro il 31 dicembre 1959 dichiarare alla competente Intendenza di finanza di voler provvedere al ripristino di tale immobile, anche se tale dichiarazione non fosse già stata fatta entro il termine previsto dal succitato articolo di legge, e sempreché la relativa denuncia

del danno sia stata effettuata entro i termini stabiliti dall'articolo 7 della legge succitata.

Nel caso che la somma liquidata a titolo di indennizzo sia stata già riscossa dall'interessato, si procederà al conguaglio in sede di concessione del contributo di cui alla presente legge.

(È approvato).

ART. 9.

Nuove norme per l'espropriabilità delle aree.

L'articolo 8, primo comma, della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, è sostituito dal seguente:

«L'approvazione del piano di ricostruzione dà facoltà ai Comuni di espropriare le aree destinate a nuove costruzioni, nelle zone di cui all'articolo 3, lettera a). Il Prefetto, su richiesta del Comune, ordina l'occupazione di urgenza, ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente acquedotti siciliani » (3355)

Presenti e votanti 30

Maggioranza 16

Voti favorevoli 30

Voti contrari 0

(La Commissione approva).

« Fissazione di un nuovo termine in sostituzione di quello previsto dall'articolo 8 della legge 31 luglio 1954, n. 626, per l'attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività, e norme integrative » (3372):

Presenti e votanti 30

Maggioranza 16

Voti favorevoli 30

Voti contrari 0

(La Commissione approva).

LEGISTATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1958

e della proposta di legge:

Senatori DE LUCA ANGELO ed altri « Disposizioni per agevolare la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra » (3373):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione

Angelucci Nicola, Antoniozzi, Baglioni, Bernardinetti, Camangi, Ceccherini, Cervel-

lati, Cervon, Curcio, Curti, De Biagi, De Capua, Di Filippo, Di Leo, Di Nardo, Filosa, Garlato, Geraci, Guariento, Matarazzo Marcello Ida, Melega, Pacati, Pasini, Pignatone, Polano, Quattieri, Rigamonti, Sanzo, Spataro e Veronesi.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Do . FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI